

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAMERALI
(ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241)**

Art. 1

Scopi, finalità e campo di applicazione

1. Con il presente regolamento (di seguito denominato Regolamento contributi) la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Como, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, stabilisce i criteri e le modalità a cui deve attenersi per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati. La concessione dei contributi di cui al presente regolamento e gli atti che disciplinano le azioni previste dal successivo art. 5 rispettano il quadro normativo vigente in materia di aiuti alle imprese.

Art. 2

Principi generali

1. La Camera di Commercio di Como, a norma della legge 580 del 29 dicembre 1993 e successive modificazioni, nonché dell'art. 2 dello Statuto camerale, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell'economia locale, sia autonomamente, sia attuando forme di collaborazione e cooperazione, anche in forma associativa, con le Istituzioni comunitarie, le Amministrazioni statali, la Regione, le Autonomie locali e funzionali e le associazioni di categoria.
2. Per assolvere tali funzioni e coerentemente al programma pluriennale, l'Ente camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio di previsione un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali, ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti.
3. L'Ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a. aprire le iniziative a tutti i soggetti potenzialmente e legittimamente interessati, senza discriminazioni;
 - b. preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con le Associazioni di categoria, escludendo le iniziative che abbiano interesse interno e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
 - c. sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli operatori;
 - d. favorire la rotazione degli operatori fruitori delle agevolazioni;
 - e. evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità e concentrandole verso le iniziative di maggior rilievo;
 - f. dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
 - g. privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale, rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei.

Art. 3

Inserimento nel programma promozionale. Pubblicità

1. I singoli provvedimenti riguardanti la concessione di contributi dovranno avere come punto di riferimento il programma delle iniziative promozionali inserito nel bilancio preventivo annuale, nella cui impostazione dovranno essere individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali; della situazione congiunturale; degli indirizzi della politica economica governativa e di quella regionale.
2. Al programma verrà data idonea divulgazione, onde consentire la consultazione ad ogni soggetto interessato. Per le iniziative di interesse relative ad un potenziale numero elevato di soggetti, potranno essere adottate idonee forme di pubblicità.
3. I criteri di cui sopra si applicano anche a forme di supporto diverse, quali agevolazioni, sussidi, ecc.

Art. 4

Limite dell'intervento finanziario camerale

1. Il contributo camerale non potrà eccedere, di norma, il 50% delle spese preventivate per la realizzazione dell'iniziativa, compatibilmente con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato laddove impongano diversi limiti di intensità di aiuto.
2. I contributi da erogarsi per iniziative del settore agricolo vengono valutati in relazione alle disposizioni e agli orientamenti comunitari vigenti in materia.
3. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto qualora in sede di rendicontazione consuntiva delle spese sostenute l'ammontare risulti inferiore rispetto alle previsioni. Il contributo non potrà eccedere la somma necessaria a consentire il pareggio tra le spese e le entrate.

Art. 5

Soggetti destinatari e tipologie di intervento

1. Possono accedere ai contributi camerali i seguenti soggetti:
 - a. imprese singole, raggruppamenti o consorzi di esse, nell'ambito di iniziative previste con appositi regolamenti o di progetti condivisi con l'Ente camerale;
 - b. enti e/o altri organismi pubblici e società a prevalente capitale pubblico;
 - c. associazioni imprenditoriali di categoria o loro società di servizi, altri organismi rappresentati nel Consiglio camerale, altri organismi portatori di interessi nell'ambito delle finalità istituzionali della Camera di Commercio;
 - d. soggetti espressamente indicati da parte degli organismi di cui alla precedente lettera c quali esecutori/attuatori dell'intervento.

La tipologia sia del soggetto richiedente, ad eccezione di iniziative rientranti nel precedente punto a) del presente articolo, sia dell'iniziativa promossa dovrà essere senza fine di lucro e di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia e non dovrà essere suscettibile di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del richiedente.

2. Sono esclusi dall'accesso ai benefici camerali:
 - a. i progetti che esulano dagli obiettivi di riferimento e dalle tipologie di intervento fissate dal Consiglio camerale;
 - b. le iniziative di interesse interno agli organismi richiedenti;
 - c. le iniziative in corso di realizzazione, salvo eventuali e motivate deroghe.

3. Sono escluse dai contributi anche le domande relative ad iniziative per le quali, nell'anno precedente, non è pervenuta la rendicontazione nei termini dell'art. 8, ovvero per mancata indicazione dell'apporto camerale.
4. Sono individuate le seguenti tipologie di sostegno finanziario, a titolo di esemplificazione:
 - a. **CONTRIBUTI**: trattasi di iniziative di promozione economica proposte da parte di terzi che costituiscano fattore di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico provinciale, in coerenza con le linee guida del programma pluriennale adottato dal Consiglio.
 - b. **CONVENZIONI**: la Camera di Commercio può stipulare apposite convenzioni annue e rinnovabili con enti di particolare rappresentatività o portatori di interessi generali, inerenti iniziative istituzionalizzate, di particolare utilità e rilevanza per il sistema socio-economico locale.
 - c. **BANDI**: i bandi sono aperti solo a specifiche tipologie di intervento o a limitati settori merceologici. I bandi devono prevedere i soggetti che vi possono concorrere, i criteri di selezione, le modalità di partecipazione, la quantificazione del finanziamento previsto, le modalità di liquidazione.
 - d. **BORSE DI STUDIO** la Camera di Commercio può prevedere di liquidare a enti di particolare prestigio apposite somme finalizzate al finanziamento di borse di studio, anche di tipo pluriennale, che si contraddistinguono per la rilevanza scientifica, economica, culturale dell'argomento trattato.
 - e. **FINANZIAMENTO PROGRAMMI DI ATTIVITA'**: trattasi di finanziamenti per progetti proposti da enti senza fine di lucro e di particolare prestigio o valore economico-sociale. Il finanziamento è erogato immediatamente, dopo l'approvazione dell'apposito provvedimento. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al momento della chiusura dell'esercizio una dettagliata relazione dell'attività svolta e copia del bilancio dell'anno di riferimento.

Art. 6

Formulazione delle richieste di sostegno finanziario

1. Per le richieste di contributo i soggetti interessati devono presentare alla Camera di Commercio di Como apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa per la quale chiedono il contributo, salvo eventuali e motivate deroghe
2. La domanda, redatta su apposita modulistica, deve contenere:
 - a. generalità dell'organismo richiedente il contributo, sede legale, codice fiscale, partita IVA, coordinate bancarie per l'accredito delle somme concesse, fotocopia di documento di identità del dichiarante;
 - b. una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo (indicando anche le date esatte di svolgimento e la durata), nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale;
 - c. il piano finanziario delle entrate e delle spese previste, al netto dell'Iva soggettivamente e oggettivamente detraibile; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici ed i proventi dell'iniziativa;
 - d. la misura del sostegno richiesto all'Ente camerale;
 - e. la disponibilità a fornire la documentazione nonché tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria;
 - f. la dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, 2^a comma del DPR n. 600/1973.

3. Per le richieste relative ai bandi, i soggetti devono attenersi alle disposizioni degli appositi regolamenti.
4. Sono inammissibili le domande presentate da soggetti iscritti al Registro delle Imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale, salvo tempestiva regolarizzazione.

Art. 7

Istruttoria sulla domanda e adozione del provvedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
2. Il dispositivo del provvedimento di accoglimento deve indicare:
 - a. l'importo del contributo e il soggetto beneficiario;
 - b. eventuali ulteriori condizioni alle quali è da intendersi subordinata l'erogazione.
3. Il responsabile del procedimento dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'adozione del provvedimento.

Art. 8

Liquidazione ed erogazione del contributo

1. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a. una **relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa**, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano economico della provincia;
 - b. il **rendiconto analitico** delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute;
 - c. la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risulti che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e si riferiscono unicamente all'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo camerale;
 - d. i **documenti** di spesa in copia intestati al soggetto richiedente, ovvero al soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

La rendicontazione deve evidenziare entrate/ricavi e spese/costi dell'iniziativa, così suddivisi:

COSTI INTERNI: sono intesi come tali i costi imputabili all'iniziativa per attività realizzate internamente all'organizzazione del beneficiario e riferibili al personale (ad esempio: personale dedicato per attività di progettazione, coordinamento e esecuzione dell'intervento), agli oneri per le attrezzature, affitti, spese telefoniche, postali ed altre spese equiparabili.

I costi interni dovranno essere dettagliati analiticamente e accompagnati da idonea documentazione contabile giustificativa.

Dette spese potranno essere ammesse fino ad un limite massimo del 30% del totale dei costi sostenuti.

I costi superiori alla percentuale di cui al punto precedente non saranno considerati.

COSTI DIRETTI: sono costi diretti gli oneri per forniture e servizi acquisiti esternamente all'organizzazione del beneficiario e specificamente ed esclusivamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa.

I costi diretti dovranno essere dettagliati analiticamente e accompagnati da idonea documentazione contabile giustificativa, direttamente intestata al soggetto proponente in originale o copia.

Tutti i pagamenti devono rispettare la normativa in materia di limitazioni all'uso del contante.

Non sono ammessi in nessun caso oneri di natura fiscale o finanziaria (passività bancarie).

2. Qualora non sia stata prodotta la documentazione richiesta o sia incompleta, l'ufficio competente provvede a darne comunicazione all'interessato, fissando un ulteriore termine di 30 giorni;
3. La mancata risposta dell'interessato senza giustificato motivo entro i termini stabiliti è intesa quale rinuncia al contributo.
4. I soggetti beneficiari del sostegno finanziario si impegnano a dare adeguata visibilità del supporto camerale sul materiale informativo da loro prodotto relativo all'iniziativa sovvenzionata.

Art. 9

Contributi ad imprese mediante appositi regolamenti o bandi di concorso

1. Le regolamentazioni di singole iniziative con le quali sia disposta la concessione a favore di una pluralità generalizzata di soggetti di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi di altro genere debbono in ogni caso disciplinare i seguenti aspetti:
 - a) limite di spesa globale entro il quale deve essere mantenuto l'impatto economico sul bilancio camerale;
 - b) specificazione dei criteri per l'esame delle domande;
 - c) l'apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni;
 - d) contributo minimo e massimo assegnabile.
2. I regolamenti ed i bandi di concorso sono sottoposti all'approvazione della Giunta camerale.

Art. 10

1. L'acquisizione ed il trattamento di dati personali da parte della Camera di Commercio avvengono nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy.